

Documento firmato digitalmente

Il Presidente e Relatore
PAOLO SCOGNAMIGLIO

Sentenza n. 1941/2022
Depositata il 21/02/2022
Il Segretario
CARMELA CALIFANO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore

GALASSO GIOVANNI, Giudice

MARINO RAFFAELE, Giudice

in data 17/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1402/2021 depositato il 15/03/2021

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta

elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it

contro

Davide Simeone - SMNDVD75R23I234U

Difeso da

Serena Civardi - CVRSRN73M47F205Z

Walter Di Rosa - DRSWTR79T03F258O

Stefano Fedele - FDLSFN70T29B936C

Niccolo' Alessandro Fava - FVANCL88S09F205R

ed elettivamente domiciliato presso wdiorosa@sts-pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 319/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 6 e pubblicata il 11/01/2021

Atti impositivi:

- DINIEGO RIMBORSO n. T150707174039466030000856 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Simeone Davide impugnava il silenzio-rifiuto formatosi in relazione al rimborso Irpef, richiesto dal Simone, con la dichiarazione modello 730/2015-redditi 2014.

Tale richiesta aveva origine dallo scomputo, dall'imposta netta dovuta per l'anno 2014 del credito d'imposta per imposte assolute all'estero; deduceva l'illegittimità della doppia imposizione subita con riferimento all'attività lavorativa svolta all'estero, quale dipendente distaccato di Eni s.p.a

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo che l'unico credito verificato fosse quello per attività lavorativa svolta nell'anno 2012 negli Stati Uniti e chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso nei predetti limiti.

Con sentenza n. 319/2021, resa all'esito dell'udienza del 11 gennaio 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, sezione 6, accoglieva il ricorso. Ma avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate lamentando che i giudici di primo grado avessero posto a base della decisione documentazione (730) che proviene dalla stessa parte contribuente, in contrasto con un principio generale secondo cui nessuno può preconstituire una prova a suo favore.

Si costituiva il Simeone chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 17 febbraio 2022, all'esito della camera di consiglio, la Commissione decideva la causa.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte appellata ha prodotto modelli cud dai quali si evince la percezione di redditi per attività lavorativa all'estero: trattasi di documentazione proveniente dal datore di lavoro e pienamente affidabile.

La documentazione presentata appare sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento a titolo definitivo delle imposte in uno stato estero, anche in considerazione del fatto che né la norma di legge, né la prassi impongono l'obbligo di presentare un'attestazione formale ed ufficiale direttamente rilasciata dalla pubblica autorità fiscale del Paese estero che certifichi che l'imposta è definitivamente acquisita all'Erario.

Non può che rigettarsi l'appello anche se la oggettiva complessità della vicenda e la produzione di parte della documentazione solo in grado di appello giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata

dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio

